



Civile Ord. Sez. L Num. 11499 Anno 2022

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: SARRACINO ANTONELLA FILOMENA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Data pubblicazione: 08/04/2022

Oggetto

Demansionamento

SEZIONE LAVORO

Svuotamento

mansioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2228/2016

Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -

Cron.

Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere -

Rep.

Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

Ud. 29/03/2022

Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere - CC

Dott. ANTONELLA FILOMENA SARRACINO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2228-2016 proposto da:

REGIONE [REDACTED], in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato

[REDACTED];

- *ricorrente* -

*contro*

2022

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA,

998

VIALE [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato





sostenuto dal datore appellante, era stato espressamente dedotto nell'atto introduttivo giudizio, di modo che il Tribunale non aveva in alcun modo violato l'art. 112 c.p.c.; riteneva altresì corretta la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal primo giudice, sicché, accertato l'operato svuotamento delle mansioni, confermava altresì la condanna al risarcimento del danno (modificando la pronunzia, come si è anticipato, solo in ordine al *quantum* del danno non patrimoniale).

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Regione [REDACTED], affidandolo a tre motivi.

Resiste il lavoratore con controricorso.

Entrambe le parti depositano memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

**Considerato che:**

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all'Allegato A del c.c.n.l. del 31.3.1999 e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; si deduce altresì, in



all'equivalenza delle mansioni.

1.1. I diversi profili sottoposti all'attenzione della Corte con il primo motivo sono infondati e vanno rigettati.

Quanto al primo aspetto, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe travalicato i limiti della domanda (relativa ad una ipotesi di dedotto demansionamento), ravvisando, invece, uno svuotamento di mansioni.

Sul punto, basti brevemente osservare che nella specie non vi è stata alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il "*chiesto ed il pronunciato*", atteso che il lavoratore aveva già nel ricorso ex art. 414 c.p.c. prospettato e dedotto il completo svuotamento delle mansioni, sebbene riferendolo poi alla più ampia categoria del demansionamento, come peraltro già osservato e rilevato dalla Corte territoriale (cfr. pag. 4 della sentenza).



Tanto premesso, risulta evidente l'infondatezza  
anche delle ulteriori doglianze svolte nel primo  
motivo.

Numero registro generale 2228/2016

Numero sezionale 998/2022

Numero di raccolta generale 11499/2022

Data pubblicazione 08/04/2022

Con esse si deduce che non sarebbe stata fatta  
corretta applicazione dell'art. 52 del d.lgs. n.  
165 del 2001 e dell'allegato A del c.c.n.l. del  
31.3.1999, per aver il giudice di appello omesso  
di effettuare la valutazione sulla equivalenza  
formale delle mansioni e di esaminare, a tal  
riguardo, le prove acquisite.

Le censure di cui innanzi sono in parte infondate  
ed in parte inammissibili.

È infondata la dedotta violazione dell'art. 52 del  
d.lgs. n. 165 del 2001, perché la questione - per  
come sollevata - non si confronta con la *ratio  
decidendi* della sentenza impugnata, che ha  
ravvisato non un demansionamento, rispetto al quale  
si sarebbe dovuta operare la verifica di  
equivalenza formale delle mansioni, ma la diversa  
e più grave figura del loro totale svuotamento.

A tal riguardo soccorre l'insegnamento di questa  
S.C., che più volte ha affermato che *"ove la vicenda  
si sia concretizzata in uno svuotamento  
dell'attività lavorativa, essa esula dal concetto  
di equivalenza delle mansioni, configurandosi la*

Copia non ufficiale

Firmato Da: RUELO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 787175d0e2ac5bcc50074049ff499b87  
Firmato Da: MANNA ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6e23e86e26b52852931d0526b3895cf2



*diversa ipotesi di sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego"* (cfr. ex plurimis, Cass. n. 11835/2009, Rv. 608364-01).

Quanto alla dedotta mancata valutazione della prova su un punto decisivo della controversia, quello della equivalenza formale delle mansioni, va osservato che riguardo a detto aspetto il motivo si profila inammissibile perché in realtà sollecita soltanto una rivisitazione nel merito del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 414 c.p.c., l'omessa valutazione ai sensi dell'art. 360, 1 comma, n. 5 c.p.c. delle prove sul danno professionale, fatto decisivo per la liquidazione.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto anche rispetto alla liquidazione del danno patrimoniale il capo della sentenza di appello è conforme a quello della sentenza di primo grado, sicché ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile *ratione temporis*, atteso che l'appello risulta proposto nell'anno 2014), non è consentita l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.



5 c.p.c. in ipotesi di c.d. "doppia conforme di merito", a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri (il che non è avvenuto nel caso in oggetto) che le pronunce di primo e secondo grado, pur coincidenti quanto a dispositivo, si siano però basate su *rationes decidendi* fra loro diverse.

Il motivo, del resto, non fa altro che sollecitare una (ri)valutazione *in peius* delle poste risarcitorie, da parametrarsi, secondo quanto si allega nel ricorso per cassazione, solo al 15%-40% della retribuzione (sul rilievo che il lavoratore non avrebbe mai svolto mansioni mortificanti): si tratta di valutazioni di merito, in quanto tali estranee al giudizio di legittimità.

3. Con il terzo mezzo si censura l'omessa valutazione e motivazione di un fatto decisivo, nello specifico la devianza della C.T.U. dai canoni della scienza medica e dagli accertamenti psichici comunemente accolti.

In relazione a detti aspetti si contesta la valutazione che delle certificazioni mediche versate in atti è stata fatta dal giudice di appello, anche attraverso la lente prismatica della disposta consulenza tecnica d'ufficio, deducendosi altresì, rispetto all'elaborato dell'ausiliare del



giudice, l'assoluta carenza di motivazione avuto riguardo alle linee guida sia dell'Inail sia dell'Ordine degli psicologi di Roma e dell'Università [REDACTED] [REDACTED]. Detta carenza di motivazione dell'elaborato tecnico si riverbererebbe - ad avviso di parte ricorrente - sulla motivazione della Corte territoriale, che avrebbe acriticamente condiviso le valutazioni del CTU. Nello specifico ci si duole della mancata somministrazione di test psichici.

3.1. Il motivo va rigettato.

Al riguardo va sottolineato che qualora il giudice di merito fondi la decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato



patologico; al di fuori di tale ambito, la censura  
di difetto di motivazione costituisce un mero  
dissenso diagnostico che si traduce in una  
inammissibile richiesta di revisione, nel merito,  
del convincimento del giudice.

Da quanto innanzi, discende l'inammissibilità della  
censura articolata nel terzo mezzo, atteso con essa  
non si sollecita altro che un nuovo esame delle  
valutazioni effettuate in sede di merito.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato  
dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con  
modif., dalla l. n. 134 del 2012, infatti,  
introduce nell'ordinamento un vizio specifico  
denunciabile per cassazione relativo all'omesso  
esame di un fatto storico, principale o secondario  
nel cui ambito non è inquadrabile la censura  
concernente deficienze argomentative della  
decisione in punto di recepimento delle conclusioni  
della c.t.u., esigendo, piuttosto, l'indicazione  
delle circostanze secondo le quali quel  
recepimento, sulla base delle modalità con cui si  
è svolto, si sia tradotto nell'omesso esame di un  
fatto (inteso nella sua accezione storico-  
fenomenica) decisivo, oggetto di discussione fra



le parti (cfr. in tal senso, *ex aliis*, Cass. n. 18391/2017).

Tanto non è stato operato con il proposto motivo, né possono ritenersi mancato esame di "fatto decisivo" le denunciate carenze o deficienze diagnostiche.

Nel caso di specie, irrilevante la dedotta somministrazione di test che senza dubbio non costituiscono indispensabili accertamenti diagnostici, del pari ininfluente è la mancata adesione alle linee guida dell'Inail, o dell'Ordine degli psicologi di Roma o, ancora, dell'Università Sacro Cuore, trattandosi di mere indicazioni che - lungi dal riferirsi ai criteri della migliore scienza medica - sono rivolte solo a determinati operatori e in ristretti ambiti territoriali o operativi.

In via più generale, va osservato che il ricorso non prospetta nemmeno che tali linee guida costituiscano - allo stato - la migliore scienza ed esperienza medica e trascura, poi, che i profili medico-clinici e quelli psicologici non sono fra loro sovrapponibili, fermo restando - infine - che il mero dissenso diagnostico non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione.



4. Al rigetto del ricorso segue la soccombenza  
anche quanto alle spese.

Numero registro generale 2228/2016

Numero sezionale 998/2022

Numero di raccolta generale 11499/2022

Data pubblicazione 08/04/2022

5. Sussistono i presupposti processuali per il  
raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla  
rifusione delle spese di lite in favore della parte  
resistente che liquida in € 2.500 per compensi  
professionali, € 200 per esborsi, oltre spese  
forfettarie nella misura del 15% ed accessori come  
per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quarter, del d.P.R.  
n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei  
presupposti processuali per il versamento da parte  
della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo  
di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,  
per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso  
art. 13.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del  
29.3.2022

Il Presidente

Antonio Manna

